



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Ravenna, 10 novembre 2020

**Ai Sostituti Procuratori
A tutto il Personale Amministrativo**

Oggetto: Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza COVID 19 – Art. 24 D.L. 28.10.2020 n. 137

Il Procuratore della Repubblica

VISTO

- il disposto dell'art. 24 decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, che reca: *"... il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento."*;
- Provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST) con il quale vengono individuate le modalità di deposito di cui all'art. 24;

RILEVATO

- Che, in data 9 c. m., il DGSIA ha comunicato l'intervenuta abilitazione di questo Ufficio alla ricezione degli atti attraverso il Portale "PST";
- Che è stata attivata l'applicazione dell'estensione ai registri telematici dell'Ufficio delle necessarie funzionalità per l'acquisizione dei documenti trasmessi tramite PST;
- Che con nota DGSIA dello scorso 6 novembre è stata assegnata all'Ufficio idonea casella PEC per il deposito degli atti penali, già operativa;

DISPONE

Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogato con delibera del Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021:

1. Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, co. 3, c.p.p. da parte dei **DIFENSORI** avviene, **ESCLUSIVAMENTE**, mediante deposito dal portale del PST con le modalità descritte nel PDG ivi contenuto;
2. Il deposito degli atti sub 1) da parte degli **INDAGATI** e delle **PERSONE OFFESE *in proprio***, avviene con le modalità ordinarie attraverso deposito cartaceo presso l'Ufficio ;
3. A norma dell'art. 24, comma 6 del D.L. 137/2020, il deposito da parte dei privati degli eventuali atti sub 1), formati e sottoscritti dal difensore e ricevuto dal personale amministrativo, sarà dichiarato inefficace;
4. Il deposito di qualsiasi altro atto difensivo da parte dei **DIFENSORI**, avviene, a mente dell'art. 24 comma 4, D.L. 137/2020, preferibilmente **A MEZZO PEC** all'indirizzo depositoattipenali.procura.ravenna@giustiziacert.it.
5. La trasmissione a qualsiasi altra casella PEC dell'Ufficio, comunque reperita, non produce alcun effetto e non verrà presa in considerazione;
6. Il deposito degli atti sub 3) da parte dei **PRIVATI** avviene nelle modalità ordinarie mediante deposito cartaceo presso l'Ufficio.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Si comunichi al Presidente del C.O.A. di Ravenna ed al Presidente della Camera Penale.

**Il Procuratore della Repubblica
MANCINI**

